

Città di Boves



Regolamento

*per la disciplina
dei Referendum
comunali*

Art. 1

Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina i referendum comunali, previsti dall'articolo 8 del decreto legislativo n. 267/2000 e s.m.i. e dall'art. 43 dello Statuto comunale tra le forme di partecipazione popolare.
2. Il Sindaco indice referendum propositivi e consultivi su questioni di rilevanza generale, purché interessanti la collettività comunale e per quanto di competenza comunale.
3. Il referendum è strumento di verifica ed orientamento dell'attività amministrativa.

Art. 2

Materie

1. Le materie sottratte al referendum sono indicate nell'articolo 43 dello Statuto comunale.
2. I referendum non possono riguardare quesiti in contrasto con la Costituzione, la legge o lo Statuto.

Art. 3

Iniziativa e aventi diritto

1. Il referendum consultivo è deliberato dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.
2. In caso di referendum propositivo i soggetti cui spetta il potere di iniziativa per la raccolta delle firme necessaria a promuovere il quesito referendario, almeno 50 cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune, come previsto dal comma 2, lettera b) dell'articolo 43 dello Statuto comunale, si possono costituire in Comitato promotore del referendum.
3. Sono elettori ai sensi dell'articolo 5 dello Statuto Comunale, i residenti, anche non cittadini italiani, che abbiano compiuto il 16 anno di età alla data della consultazione.

Art. 4

Modalità per l'avvio del procedimento del referendum

1. Qualora il referendum sia frutto del diritto di iniziativa popolare, almeno 50 di cittadini iscritti nelle liste elettorali costituitisi in Comitato promotore, possono presentare al Sindaco, in carta semplice, una proposta di iniziativa referendaria di natura propositiva. L'istanza, redatta in carta libera, deve recare, a pena di inammissibilità, in calce il loro nome e cognome, la data e il luogo nascita e la firma. L'Ufficio Elettorale accerta l'effettiva iscrizione nelle liste elettorali dei suddetti firmatari. I primi tre firmatari si intendono delegati ad illustrare l'istanza di fronte alla Commissione per il referendum e a ricevere le comunicazioni inerenti lo svolgimento delle operazioni referendarie.
2. Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale da non ingenerare equivoci.
3. Qualora l'istanza riguardi un referendum propositivo e presenti più proposte, il quesito dovrà essere completato con la formula <<quale, fra le seguenti proposte, ritiene più idonea per...>>, cui seguirà l'esatta definizione dell'oggetto sul quale viene chiesto il referendum.
4. Qualora l'istanza riguardi un referendum consultivo il quesito dovrà essere completato con la formula <<vuole che>> cui seguirà l'esatta definizione dell'oggetto sul quale viene chiesto il referendum.
5. Il quesito deve inoltre rendere esplicite le eventuali maggiori\minori spese e\o maggiori minori entrate, derivanti dal suo eventuale accoglimento. A tal fine il Segretario Comunale presta la propria collaborazione ai soggetti proponenti e fornisce loro le informazioni necessarie. Il Responsabile del Settore Finanziario esprime il proprio parere in ordine agli aspetti economico-finanziari della proposta.
6. Il Segretario Comunale redige apposito verbale da trasmettere entro 30 giorni alla Commissione di cui al comma 5 dell'articolo 43 dello Statuto Comunale, per il successivo esame di ammissibilità.

Art. 5
Commissione per il referendum propositivo di iniziativa popolare

1. La proposta di referendum è sottoposta al giudizio di ammissibilità della commissione prevista dall'articolo 43, comma 5, dello Statuto Comunale, composta dal Sindaco, dal Segretario Comunale e dal Responsabile dei Servizi Istituzionali. Svolge funzioni di verbalizzazione dei lavori della commissione un addetto alla Segreteria Comunale.
2. Fino alla pronuncia di ammissibilità da parte della commissione i consiglieri comunali possono presentare memorie ed osservazioni alla commissione stessa.
3. I primi 3 firmatari dell'istanza di promozione del Referendum possono chiedere audizione alla commissione per integrare le motivazioni della loro istanza; qualora lo ritenga opportuno, al fine di acquisire ulteriori elementi di valutazione, la commissione può promuovere uno o più incontri con i primi 3 firmatari dell'istanza.
4. La commissione giudica a maggioranza assoluta dei voti:
 - a) l'ammissibilità delle proposte di referendum;
 - b) la conferma e la decadenza del referendum in caso di approvazione di deliberazione o di atto amministrativo da parte del competente organo del Comune che possa incidere sulla efficacia del referendum;
 - c) la sospensione del referendum in caso di scioglimento del Consiglio comunale.
5. Il giudizio di ammissibilità da parte della commissione, le cui decisioni sono vincolanti, viene pronunciato entro 30 giorni dalla trasmissione della proposta e si attiene ai seguenti criteri:
 - a) esclusiva competenza comunale;
 - b) congruità e univocità del quesito;
 - c) materia oggetto del referendum, ai sensi dell'articolo 43 dello Statuto Comunale;
 - d) non contrarietà del quesito alla Costituzione, alla legge, allo Statuto.
6. Le decisioni della commissione devono essere comunicate al Comitato promotore e al Sindaco entro 10 giorni dalla adozione della determinazione della Commissione.
7. Le decisioni della Commissione debbono essere motivate.
8. La decisione espressa dalla Commissione è comunicata, a cura del Presidente al Consiglio Comunale nella prima seduta utile. Il Consiglio Comunale ne prende atto con provvedimento che viene notificato al Comitato promotore, entro i 5 giorni successivi all'adozione.
9. La Commissione, prima dell'avvio della raccolta delle firme di cui al successivo art. 6 del presente Regolamento, delibera sull'eventuale accorpamento di più istanze referendarie dichiarate legittime ed ammissibili.

Art. 6
Raccolta delle firme

1. In caso di referendum propositivo la relativa richiesta deve essere sottoscritta da almeno il 10% dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del comune.
2. La raccolta delle firme in calce alla richiesta di indizione del referendum deve essere effettuata su fogli in carta libera recanti in epigrafe, a cura dei promotori, il quesito formulato ed ammesso dalla Commissione; i fogli di raccolta delle firme debbono riportare gli estremi dell'atto consiliare, di cui all'art. 5, comma 8, del presente Regolamento.
3. Entro 5 giorni dalla notifica del suddetto atto i firmatari dell'istanza consegnano al Segretario Comunale i fogli da vidimare, utili alla raccolta delle firme.
4. I fogli destinati alla raccolta delle firme sono presentati per la vidimazione al Segretario Comunale che appone su ogni foglio il numero d'ordine, il timbro, la data e la propria firma e li restituisce ai promotori.
5. La raccolta delle firme su fogli non vidimati comporta la nullità delle firme ivi raccolte.
6. La raccolta delle firme deve essere conclusa entro il termine di 75 (settantacinque) giorni dalla data di consegna dei fogli da parte del Segretario Generale.

Art. 7

Autenticazione delle firme

1. Ogni avente diritto ai sensi dell'art. 41 comma 2 lett. B) dello Statuto Comunale, appone la propria firma nei fogli di cui all'art. 6 del presente Regolamento, ove vengono riportati chiaramente nome, cognome, luogo e data di nascita, luogo di residenza.
2. La firma deve essere autenticata da un Notaio o da un Cancelliere dell'Ufficio giudiziario, dal Segretario Comunale, dal Sindaco, dal personale dallo stesso delegato, dagli Assessori e dai Consiglieri comunali assegnati al Comune di Boves, che dichiarino al Sindaco la loro disponibilità, o da altri pubblici ufficiali stabiliti dalla legge.
3. L'autenticazione deve recare l'indicazione della data in cui avviene e può essere unica per tutte le firme contenute in ciascun foglio; in tal caso deve indicare il numero delle firme raccolte.
4. L'Amministrazione comunale adotterà le opportune misure per garantire l'effettiva disponibilità, secondo orari e turni determinati, delle persone preposte alle autenticazioni.

Art. 8

Presentazione delle proposte di referendum e deposito firme sottoscrittori

1. La richiesta di indizione del referendum, comprensiva di tutti i fogli recanti una o più firme, deve essere presentata da almeno 3 promotori alla Segreteria Comunale.
2. Del deposito si dà atto mediante processo verbale ove vanno indicati nome, cognome e domicilio dei presentatori e, su dichiarazione dei medesimi, il numero delle firme. Detto verbale è redatto in duplice originale, con la sottoscrizione dei presentatori e del Segretario Comunale. Un originale viene allegato alla richiesta ed inoltrato immediatamente alla Commissione, l'altro viene consegnato ai presentatori a prova dell'avvenuto deposito.

Art. 9

Verifica della regolarità

1. La commissione, entro 40 giorni dal deposito, verifica la regolarità della presentazione da parte del prescritto numero di elettori e delle relative firme, verifica la regolarità dei requisiti richiesti, avvalendosi dell'Ufficio Elettorale Comunale e si esprime definitivamente sulla validità della proposta di referendum.

Art. 10

Indizione

1. Il Sindaco indice il referendum, che dovrà svolgersi in una data compresa nei successivi 180 giorni:
 - a) in caso di referendum propositivo entro 5 giorni dalla data di verifica della regolarità della presentazione, di cui all'art. 9 del presente Regolamento;
 - b) in caso di referendum consultivo, 30 giorni dalla data della deliberazione del Consiglio Comunale.
2. E' consentito di sottoporre al corpo elettorale un massimo di tre quesiti referendari per ogni consultazione. Nel caso siano ammessi più quesiti referendari questi vengono indetti secondo la data di presentazione o di approvazione dell'atto secondo che trattasi di referendum di iniziativa popolare o proposti dal Consiglio comunale.
3. La consultazione referendaria avviene una sola volta l'anno ed è indetta dal Sindaco con proprio atto.
4. Il referendum non può aver luogo in concomitanza con operazioni elettorali comunale e provinciali, ai sensi del comma 4° dell'art. 8 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i..
5. Non può essere effettuato il referendum:
 - nel periodo compreso tra il 15 giugno e il 15 settembre;
 - in caso di anticipato scioglimento del Consiglio comunale, nel periodo intercorrente tra la pubblicazione di indizione dei Comizi elettorali e l'elezione del nuovo Consiglio;
 - nei sei mesi successivi alla elezione del nuovo Consiglio comunale.

6. Il referendum viene indetto per una giornata di domenica e le operazioni di voto si svolgono nell'arco di 14 ore consecutive dell'apertura dei seggi.

7. Il Sindaco dà notizia di indizione del referendum mediante affissione dell'atto all'Albo pretorio e mediante manifesti da affiggersi almeno 40 giorni prima della data del referendum. Nei manifesti saranno altresì precisati il testo del quesito o dei quesiti sottoposti a referendum, il giorno e l'ora della votazione nonché le sedi dove i singoli elettori dovranno recarsi a votare.

8. In caso di anticipato scioglimento del Consiglio comunale il referendum già indetto è automaticamente sospeso all'atto della pubblicazione del decreto di indizione dei Comizi elettorali per l'elezione del nuovo Consiglio comunale.

Art. 11

Disciplina della propaganda a mezzo di manifesti

1. La propaganda relativa ai referendum comunali è consentita nei 30 giorni antecedenti a quello della votazione e fino al giorno di venerdì precedente la data della votazione stessa.

2. La propaganda mediante affissione di manifesti ed altri stampati è consentita esclusivamente negli appositi spazi predisposti dal Comune in modo da assicurare adeguate dotazioni, provvedendo alla forma più economica ed utilizzando, per quanto possibile, materiali già a disposizione dell'Ente.

3. Gli spazi di cui ai commi precedenti saranno individuati e delimitati con deliberazione da adottarsi dalla Giunta comunale entro i 40 giorni precedenti quello della votazione.

4. Entro i 35 giorni antecedenti quello della votazione il Sindaco notifica ai Capigruppo consiliari e ai Comitati promotori l'elenco ove sono situati gli spazi per le affissioni, la loro ubicazione e le superfici a ciascuno attribuite.

Per tale affissione non è dovuto alcun diritto.

Art. 12

Altre forme di propaganda, divieti, limitazioni

1. Per le altre forme di propaganda previste dalle disposizioni di cui all'art. 6 della Legge 4 aprile 1956 n. 212, nel testo sostituito dall'art. 4 della Legge 24 aprile 1975 n. 130, le facoltà dalle stesse riconosciute ai partiti o gruppi politici che partecipano alle elezioni con liste di candidati, si intendono attribuite ad ogni Gruppo consiliare ed ai Comitati promotori del referendum, ciascuno con diritto all'esposizione degli stessi mezzi di propaganda previsti dalle norme suddette.

2. Alla propaganda per le consultazioni referendarie si applicano le limitazioni ed i divieti di cui all'art. 9 della legge citata al primo comma del presente articolo.

Art. 13

Disciplina della votazione

1. Il referendum riguarda i residenti che abbiano compiuto i 16 anni, come previsto dall'articolo 5 dello Statuto Comunale. Hanno quindi diritto al voto:

a) i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune,

b) i cittadini residenti che hanno compiuto i 16 anni di età in possesso dei seguenti requisiti:

- iscrizione all'anagrafe del Comune di Boves con pratica perfezionata

- non essere incorsi in una delle cause escludenti la capacità elettorale previste dalle norme del T.U. approvato con D.P.R. 20/3/1967 n° 223 (art. 2) e successive modificazioni, in quanto applicabili.

c) gli stranieri e gli apolidi residenti nel Comune che, alla data di svolgimento delle operazioni sono in possesso dei seguenti requisiti:

- cittadinanza di un paese straniero UE o extra-UE o "status" d'apolide.

- possesso di un titolo di soggiorno valido o in corso di rinnovo;

- compimento dei 16 anni d'età;

- non essere incorsi in una delle cause escludenti la capacità elettorale previste dalle norme del T.U. approvato con D.P.R. 20/3/1967 n° 223 (art. 2) e successive modificazioni, in quanto applicabili.

- per gli stranieri non appartenenti all'Unione Europea, essere residenti da almeno un anno nel territorio comunale

2. La votazione si svolge a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto.

Art. 14

Ufficio comunale per il referendum

1. Entro i 10 giorni successivi alla data di indizione del referendum, si insedia, su nomina del Sindaco, l'Ufficio comunale per il referendum composto dal Segretario Comunale, dal Responsabile dell'ufficio elettorale e da un funzionario comunale di comprovata esperienza e competenza. Partecipa ai lavori dell'Ufficio comunale per il referendum un rappresentante per ogni Comitato promotore.

2. L'Ufficio comunale per il referendum ha il compito di provvedere al coordinamento e all'organizzazione di tutte le operazioni referendarie, alla compilazione delle liste dei residenti aventi diritto al voto secondo quanto previsto dall'art. 13 del presente Regolamento, di sovrintendere al regolare svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio, di procedere alla proclamazione dei risultati ed infine di esprimersi su eventuali proposte e reclami, pervenuti entro 10 giorni dalla proclamazione dei risultati, relativi alle operazioni di voto e di scrutinio.

3. 45 giorni prima della data fissata per il referendum, la Giunta Comunale, sentito l'Ufficio comunale per il referendum, provvederà alla ripartizione del Comune in Sezioni.

4. L'organizzazione e la localizzazione delle Sezioni non deve ostacolare l'attività scolastica.

5. La Giunta comunale, su proposta dell'Ufficio comunale per il referendum individuerà le forme più idonee e più economiche per le modalità di votazione.

6. Il Sindaco con manifesto da affiggersi negli spazi appositamente individuati o con altri idonei mezzi di informazione indicherà le sedi dove i singoli elettori dovranno recarsi a votare.

Art. 15

Ufficio di Sezione

1. L'Ufficio elettorale di Sezione è composto dal Presidente, dal segretario e da due scrutatori. Il Presidente e gli scrutatori vengono nominati dall'ufficio comunale per il referendum tra il 25° ed il 20° giorno antecedenti la data del referendum; i criteri e le modalità per la loro nomina si ispirano alla normativa vigente per le elezioni amministrative. Il Presidente nomina il Segretario.

2. L'eventuale compenso dovuto ai componenti degli Uffici di Sezione è stabilito dalla Giunta comunale, che determina l'impegno di spesa complessivo per l'intero procedimento referendario.

Art. 16

Operazioni di voto

1. L'insediamento dell'Ufficio di Sezione deve avvenire alle ore 6,30 del giorno fissato per lo svolgimento del referendum. Le operazioni di voto si svolgono dalle ore 8,00 alle ore 22,00 in un'unica giornata di domenica.

2. Per la validità delle operazioni è indispensabile la presenza di almeno tre componenti il seggio.

3. Al fine di garantire la regolarità del voto referendario, per ogni Ufficio di Sezione, l'Ufficio comunale per il referendum avrà cura di redigere un elenco, in duplice copia, dei cittadini aventi diritto al voto in quell'Ufficio. Tale elenco costituirà il registro per verificare la partecipazione al voto degli aventi diritto.

4. Le schede per il referendum di tipo unico e di identico colore, sono fornite dal Comune. Esse riportano il quesito formulato secondo quanto previsto all'art. 4 del presente Regolamento, riprodotto a caratteri chiaramente leggibili. Qualora nello stesso giorno debbano svolgersi più referendum, all'elettore viene consegnata, per ognuno di essi, una scheda di colore diverso.

5. Le schede sono vidimate con la sigla di uno dei membri dell'Ufficio di Sezione.

6. Ciascuno di essi ne vidima una parte, secondo la suddivisione effettuata dal presidente.

7. L'elettore vota tracciando sulla scheda con la matita un segno sulla risposta da lui scelta o comunque nel rettangolo che la contiene.

8. Alle operazioni di voto possono assistere, ove lo richiedano, un rappresentante di ognuno dei partiti o gruppi politici rappresentati in Consiglio comunale e un rappresentante per ognuno dei Comitati promotori. La designazione dovrà effettuarsi o presso l'Ufficio comunale per il referendum entro il venerdì antecedente la data della consultazione o presso i Presidenti degli Uffici di Sezione nella giornata stessa della consultazione referendaria, prima che abbiano inizio le operazioni di voto.

9. I rappresentanti delle forze politiche e dei Comitati promotori hanno le stesse competenze e funzioni previste per i rappresentanti di lista nelle consultazioni amministrative comunali.

Art. 17

Operazioni di scrutinio

1. Le operazioni di scrutinio avvengono immediatamente dopo la chiusura delle urne e proseguono fino al loro completamento. Concluse le operazioni tutto il materiale, in particolare il verbale redatto in duplice copia, le schede e gli elenchi attestanti la partecipazione al voto di cui all'art. 16, comma 3 del presente Regolamento, chiuso in appositi plichi sigillati, viene recapitato all'Ufficio comunale per il referendum.

2. In caso di contemporaneo svolgimento di più referendum, l'Ufficio di Sezione osserva per gli scrutini l'ordine di elencazione delle richieste sottoposte a votazione, quale risulta dall'atto del Sindaco di indizione dei referendum.

3. Delle operazioni di scrutinio viene redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente dell'Ufficio di Sezione e da coloro che hanno svolto le operazioni di scrutinio, da trasmettersi all'Ufficio comunale per il referendum.

4. Alle operazioni di scrutinio possono assistere, ove lo richiedano, un rappresentante di ognuno dei partiti o gruppi politici rappresentati in Consiglio comunale e un rappresentante per ognuno dei Comitati promotori, di cui all'art. 16 del presente Regolamento.

Art. 18

Proclamazione dei risultati

1. Sulla base dei verbali di scrutinio trasmessi da tutti gli Uffici di sezione, l'Ufficio comunale per il referendum procede immediatamente all'accertamento del numero complessivo degli elettori aventi diritto al voto, del numero dei votanti e quindi della somma dei voti validamente espressi, conseguentemente proclama i risultati del referendum.

2. Il quesito sottoposto a referendum è valido se alla votazione ha partecipato almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto, così come previsto dall'articolo 41 dello Statuto Comunale.

3. Il quesito è approvato se è stata raggiunta su di esso la maggioranza dei voti validamente espressi.

4. Di tutte le operazioni dell'Ufficio comunale per il referendum è redatto verbale in quattro esemplari, uno dei quali resta depositato presso la Segreteria Comunale, uno è trasmesso al Sindaco, uno al Presidente del Consiglio comunale, uno depositato presso l'Ufficio stesso.

5. Il Sindaco provvede, entro 5 giorni dal ricevimento del verbale di cui sopra dall'Ufficio comunale per il referendum, alla comunicazione dell'esito della consultazione ai cittadini, mediante affissione di manifesti in luoghi pubblici, ai Consiglieri comunali e ai rappresentanti dei Comitati promotori mediante l'invio a ciascuno di essi dei risultati riassuntivi del referendum.

Art. 19

Pronunciamento del Consiglio comunale

1. Il risultato del referendum consultivo e propositivo è discusso dal Consiglio comunale entro trenta giorni dall'ufficiale comunicazione dell'esito, quando vi abbia partecipato la maggioranza degli aventi diritto ed abbia ottenuto la maggioranza dei voti validamente espressi.

2. Il Consiglio Comunale ratifica l'esito referendario a maggioranza dei componenti assegnati al comune. La mancata ratifica deve essere deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti assegnati al comune in caso di referendum propositivo e dalla maggioranza dei 2/3 dei componenti assegnati in caso di referendum consultivo. Entro sessanta giorni dalla ratifica, il Consiglio Comunale adotta un provvedimento conforme all'esito della consultazione referendaria.

3. In caso di esito negativo, il quesito non può essere sottoposto a referendum prima di 5 anni.

Art. 20

Spese

1. Le spese per lo svolgimento delle operazioni attinenti ai referendum e per le competenze dovute ai componenti degli Uffici di Sezione, fanno carico al Comune.

2. Agli oneri derivanti dallo svolgimento dei referendum in dipendenza del presente Regolamento, si provvede con stanziamenti da imputarsi ad appositi capitoli di bilancio.

Art. 21

Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa rinvio alla normativa in materia di consultazioni elettorali e referendarie vigente ed allo Statuto comunale